

## **DISEGNO DI LEGGE**

### **LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025)**

\*\*\*

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la predisposizione del presente disegno di legge si provvede a dare attuazione all'articolo 36 del decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii e del relativo allegato 4/1, i quali prevedono che la regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Di seguito le relazioni articolate che descrivono i singoli interventi normativi.

#### **RELAZIONE ARTICOLATA**

##### **Articolo 1 (Disposizioni finanziarie)**

Il presente articolo stabilisce che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2023-2025, per l'anno 2023 le eventuali disponibilità di risorse comunque derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito nonché agli investimenti.

##### **Articolo 2 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali)**

La norma autorizza per il triennio 2023-2025, il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali indicate nell'Allegato 1 alla presente legge.

##### **Articolo 3 (Misure finalizzate al rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di sostenibilità ambientale)**

Con il presente articolo si conferma per l'anno 2023 il carattere annuale delle esenzioni stabilite, in modo da consentire all'Amministrazione di valutare prontamente gli impatti delle misure assunte.

Per i veicoli immatricolati nel 2023 la durata dell'esenzione è stata stabilita in tre annualità e riguarda tutte le autovetture che si possono considerare di minor impatto sull'ambiente: ibrida benzina-elettrica benzina-idrogeno, gasolio-elettrica; benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, come ancora le vetture alimentate esclusivamente a GPL e metano.

In quest'ottica, Regione Liguria ha altresì deciso d'interpretare estensivamente la normativa statale che prevede l'esenzione per i motori elettrici ricomprendo tutti i veicoli senza distinzione e, pertanto, anche i tricicli e i quadricicli, veicoli che tecnicamente non rientrano nei motocicli indicati dalla normativa statale di riferimento.

#### **Articolo 4 (Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli con alimentazione a GNL destinati al trasporto di merci)**

Il presente articolo ripropone per l'anno 2023 l'esenzione annuale per gli autocarri alimentati a GNL al fine di incentivarne l'uso.

#### **Articolo 5 (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)))**

Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, la norma prevede che anche i veicoli che Giunta regionale o Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria hanno in uso a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine oltre a quelli di proprietà, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

#### **Articolo 6 (Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)**

La presente disposizione prevede la gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato.

#### **Articolo 7 (Dichiarazione d'urgenza)**

Il presente articolo prevede che la presente legge regionale sia dichiarata urgente ed entri in vigore il 1° gennaio 2023.

### **TESTO**

#### **Articolo 1 (Disposizioni finanziarie)**

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2023-2025, per l'anno 2023 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito nonché agli investimenti.

#### **Articolo 2 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali)**

1. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali di cui all'Allegato 1 - Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni)) - alla presente legge.

### **Articolo 3**

#### **(Misure finalizzate al rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di sostenibilità ambientale)**

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, le autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell'anno 2023, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per i due successivi.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso e per le due annualità successive, i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'anno 2023 a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.
3. Per l'anno 2023 sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per tre annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato nel 2023.
4. Le tre annualità di cui al comma 3 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
5. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano, gasolio/GPL e gasolio/metano, sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nel comma 2, anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione.
6. L'esenzione di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e successive modifiche e integrazioni, si applica a tutti i veicoli nuovi azionati da motore elettrico.

### **Articolo 4**

#### **(Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli con alimentazione a GNL destinati al trasporto di merci).**

1. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2023.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2023.

### **Articolo 5**

#### **(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)))**

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), dopo la parola: "proprietari" sono aggiunte le parole: "o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine".

## **Articolo 6**

### **(Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)**

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

## **Articolo 7**

### **(Dichiarazione d'urgenza).**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.